



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Altri Suoni. – Ente del Terzo Settore"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 è costituita l'Associazione denominata **"ALTRI SUONI. – Ente del Terzo Settore"**, anche siglabile **"AS ETS"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in via Conte d'Arras, 16 - 53100 Taverne d'Arbia (SI).

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale che svolge le proprie attività senza fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente articolo.

L'associazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs.117/2017, in particolare:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- 1) Promuovere e curare la ricerca e la divulgazione della Cultura Musicale Popolare nazionale e internazionale e di ogni sua derivazione, in modo tale da favorirne la diffusione e la pratica.
- 2) Riunire quanti desiderano conoscere, sviluppare o approfondire qualunque aspetto della Cultura popolare, da qui definiti come artisti o associati.
- 3) Progettare e realizzare programmi culturali ed eventi di intrattenimento ad alta fruibilità in spazi più o meno convenzionali nell'ambito della musica, del teatro, della danza, delle arti performative in genere, della letteratura e delle arti visive e delle loro interazioni con altri ambiti artistici, organizzativi e produttivi per Festival, rassegne e per la programmazione artistica di Istituzioni italiane e straniere.
- 4) Realizzare convegni, incontri, seminari di studio e workshop di interesse culturale, favorendo scambi e connessioni fra entità locali, nazionali ed internazionali offrendo esperienze di alta formazione, alfabetizzazione e perfezionamento nelle diverse discipline artistiche rivolte a professionisti del settore, a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze o iniziare ad avvicinarsi allo studio delle forme musicali delle Culture popolari
- 5) Organizzare corsi per lo studio di tutte le altre forme artistiche espressive delle Culture popolari, quali: danza, teatro, letteratura e altri aspetti.
- 6) Organizzare attività culturali finalizzate alla valorizzazione del territorio e al coinvolgimento delle realtà locali.

Anna Marano

Adriano

Giuseppe

Ken

7) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui all'art.5 della Legge Dlgsn.117/2017

8) Produrre o/e partecipare con modalità diverse alla realizzazione di eventi artistici e culturali che vedano la collaborazione di artisti italiani e stranieri.

9) Aiutare o supportare l'attività degli associati dediti allo e alla divulgazione delle differenti culture

popolari anche in ambiti diversi da quelli dell'associazione. Il tutto nei limiti delle possibilità umane ed economiche dell'associazione, in questo ultimo caso esclusivamente se richiesto e dietro approvazione del consiglio direttivo,

10) Promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici, privati ed associazioni, sia nazionali che

estere manifestazioni del tipo elencato nei punti 3, 4, 5.

11) Creare collaborazioni, partenariati in ogni forma e connessioni con Associazioni, Istituti, Centri Culturali, Case della Musica, Conservatori, Teatri, scuole, enti e organismi pubblici e privati nazionali e internazionali allo scopo di realizzare progetti performativi e di formazione artistica.

12) Ricercare la collaborazione esterna di esperti ed enti dalle finalità consimili, allo scopo di organizzare corsi specifici e scambi culturali

13) Produrre materiali editoriali come libri, riviste, video, film, siti web, blog e ogni altro media e piattaforma editoriale necessari allo studio, alla riflessione e alla divulgazione culturale.

14) Partecipare a network, a bandi e call e a progetti con più soggetti, italiani, europei e internazionali, anche all'interno di programmi cofinanziati, come nel caso dell'Unione Europea.

15) Favorire scambi e connessioni culturali in genere.

16) Promuovere e coordinare le attività inerenti il recupero, il restauro e la ricostruzione di strumenti musicali della tradizione.

17) Organizzare corsi di liuteria o altre tecniche di costruzione, riparazione e manutenzione degli strumenti musicali.

18) Reperire spazi idonei e fruibili dall'Associazione per il perseguimento dei propri scopi (anche in compartecipazione con altre entità).

19) Organizzare viaggi per presenziare a manifestazioni musicali, stages, feste con danze etniche.

20) Essere punto informativo, di scambio e confronto intorno a tematiche ed iniziative musicali e della Cultura Popolare, anche con pubblicazioni di vario genere e su qualsiasi formato.

21) Acquisire o locare beni mobili ed immobili utili allo svolgimento delle attività e/o al conseguimento dei fini dell'Associazione.

22) Fornire assistenza ad artisti nello svolgimento delle attività burocratiche quali stesura e aggiornamento curriculum vitae, compilazione e partecipazione a bandi italiani ed esteri e per tutte le attività gestionali e organizzative legate all'attività artistica in genere.

23) Per i soli eventi organizzati in modo esclusivo dall'Associazione, espletare gli adempimenti burocratici necessari.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto stabilito all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 5 ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione "ALTRI SUONI" ETS ha carattere volontario.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.

Luca Marano
Affarelli
Alm
Per Giorgio

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ALTRI SUONI ETS;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 14 del presente Statuto.

Tutti gli associati hanno l'**obbligo** di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
- difendere il buon nome dell'Associazione;
- di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di partecipare all'Associazione ALTRI SUONI ETS:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell'anno solare
- per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante avviso scritto all'associato interessato;
- per decesso. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Art 10 PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori (se nominato) o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 12 ASSEMBLEA



Alcun Foglio due Henrich

Joseph W.M.

Stu

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea

- Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve avvenire mediante invio e-mail o avviso scritto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta solo 1 (uno) voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da più di ventiquattro mesi nel libro dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell'Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall'art. 17.

Art. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti

Allegato 1000 Due Percento
Ad M
Stefano
Per

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e le relazioni che ne fanno parte;
- approvare l'eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
- nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sul ricorso presentato dall'associato avverso il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Il Presidente o il facente funzioni nomina tra gli associati un segretario verbalizzante.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all'Associazione, su designazione dei presenti all'Assemblea.

Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. La sostituzione va ratificata all'Assemblea ordinaria.

Monica Fazio Luca Mercurio

Adh

Scoppe

Da

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le proposte per un indirizzo generale e sviluppo dell'Associazione AS ETS;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote associative;
- la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell'Assemblea
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati e l'eventuale esclusione nei casi previsti dall'art. 9;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo, può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'Organo nella sua prima riunione successiva.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione AS ETS.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ovvero ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell'apposito libro verbali consiglio direttivo.

Art. 19 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila

Almeo
Luca Mercurio

sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, nominato con identiche modalità, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell'Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell'Assemblea.

Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE

Ove sia nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Ove sia nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Art. 21 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri, anche estranei all'Associazione. I suoi componenti sono eletti dall'assemblea, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

Art. 22 SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 23 PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione AS ETS sono costituiti da:

- quote associative
- eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
 - contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche)
 - versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali
 - contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, istituti di credito e enti in genere
 - donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni

Allegato 1
Adm
F. O.

- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale. Unica eccezione sono le somme versate a titolo di prestito eventualmente richieste dalla Associazione la quale determinerà le modalità di restituzione.

Art. 24 FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

Art. 25 QUOTA ASSOCIATIVA

L'importo della quota associativa è fissato annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intrasmissibili.

Art. 26 DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio/rendiconto economico-finanziario, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati, così come tutte le controversie inerenti l'interpretazione o esecuzione del presente statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Siena.

Art. 29 MODIFICHE STATUTARIE

Allegato alla delibera n. 1/2017

Allegato alla delibera n. 1/2017

Allegato alla delibera n. 1/2017

Allegato alla delibera n. 1/2017

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 30 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 31 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale nominerà, se necessario, anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico di cui all'art. 45 del CTS, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti mediante delibera dell'assemblea.

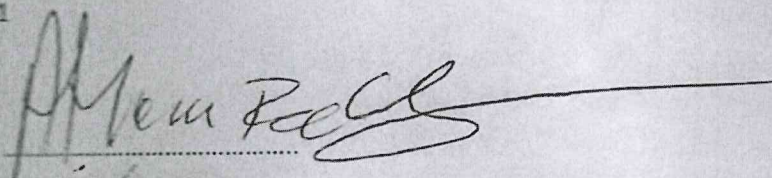
Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati.

Art. 32 NORMA FINALE

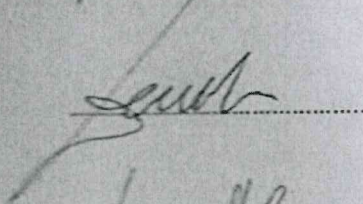
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

Letto, firmato, sottoscritto in Siena il 18/06/2021

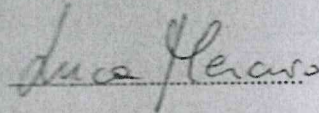
Athena Bollag



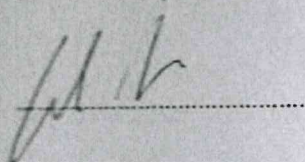
Lorenzo Del Grande



Luca Mercurio



Giulio Putti



Stephanie Martin

